

ACCESSO CIVICO ART. 5 D.LGS. 33/2013

1) **“Diritto di accesso civico”** per diritto di accesso civico si intende il diritto di tutti i cittadini di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti (documenti, informazioni o dati, siano e o meno contenuti in atti giuridici in senso stretto) della P.A. per i quali è prevista la pubblicazione. L’ambito applicativo della norma è molto esteso, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo: l’accesso civico è riconosciuto con riguardo a tutti i documenti, dati e informazioni che in base alla “normativa vigente” (art. 5 comma 3 D.Lgs. n. 33/2013), e quindi anche al i là delle previsioni del D.Lgs. n. 33, devono essere pubblicati. Per fare un esempio si pensi a tutti quei documenti che devono essere oggetto di pubblicazione all’albo pretorio. Per avere accesso a queste informazioni non sarà più necessario dimostrare “l’interesse diretto, concreto attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento”, come richiesto dalla Legge n. 241/90. L’accesso civico infatti, a differenza del diritto di accesso di cui alla Legge n. 241, è una potestà attribuita a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione per quanto concerne la legittimazione soggettiva, esercitabile senza obbligo di motivazione e senza formalità. Il cittadino dunque non dovrà più motivare l’istanza in quanto accesso civico è fondato unicamente sul presupposto dell’inadempimento in cui l’amministrazione è incorsa rispetto agli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente normativa.

Responsabile della Trasparenza cui indirizzare la richiesta di accesso civico è il Segretario Comunale dott. Maurizio SACCHET, 0437/590323, segretario.canale@agordino.bl.it; segretario.comune.canale@pecveneto.it

Il titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, è il Segretario Comunale dott. Maurizio SACCHET, 0437/590323, segretario.canale@agordino.bl.it; segretario.comune.canale@pecveneto.it